



# COMUNE DI VOBARNO

PROVINCIA DI BRESCIA

## DETERMINAZIONE N. 302 IN DATA 12/10/2021

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TRAMITE LA SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO SITO IN VIA DI MEZZO N. 13 FRAZ. DEGAGNA CONTRADDISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO N. 18 PARTICELLA N. 221, DI PROPRIETÀ DEL SIG. EL ABBOUBI MOHAMED. CIG ZDB3367CD8**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(nominato con decreto del Sindaco n.10 in data 30.12.2020)

**VISTE:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 09.04.2021, avente ad oggetto: "*Aggiornamento del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023*";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 09.04.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, la nota integrativa e i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta n. 44 del 19.04.2021 avente ad oggetto: "*Approvazione piano esecutivo di gestione 2021-2022-2023*";

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 51 del 06/08/2021 avente oggetto: "Messa in sicurezza immobile sito in Vobarno - via di Mezzo Cecino Degagna n. 13, contraddistinto in catasto al foglio n. 18 particella n. 221, di proprietà del sig. El Abboubi Mohamed nato a Marrakech (Marocco) il 29/03/1974 C.F. LBBMMD74C29Z330T;

CONSIDERATO che l'immobile sopracitato è prospiciente la strada comunale di via Di Mezzo - Cecino, nonché con cortili di proprietà privata e che pertanto l'eventuale crollo potrebbe comportare gravissime conseguenze, tali da far ritenere sussistente una situazione di assoluto rischio per l'incolumità delle persone e la sicurezza del transito veicolare e pedonale.

RILEVATO che il Sig. El Abboubi Mohamed non ha provveduto alla messa in sicurezza dell'immobile entro il termine del 26/08/2021 come stabilito all'interno dell'Ordinanza sopra citata, e che pertanto rilevata la contingibilità di tale situazione, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza del tratto stradale si procede alla messa in sicurezza dell'immobile tramite la sistemazione della copertura;

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, come da ultimo modificato dal D.lgs. n. 56 del 19/04/2017, recante il "*Codice dei contratti pubblici*";

**ATTESO:**

- che l'art. 31 comma 1 del Decreto citato prevede che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP);
- che l'art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto citato prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, forniture e servizi di valore inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- che l'art. 32 comma 2 del Decreto citato prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'[articolo 36, comma 2, lettera a\)](#), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- che le Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e successivamente

aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/2018, stabiliscono che *“in determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale”*;

- che le succitate Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, prevedono altresì che ai fini dell’affidamento di appalti di valore inferiore ad € 40.000 *“la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza”*
- che l’art. 37 comma 1 e comma 4 del Decreto citato prevedono che le stazioni appaltanti che siano comuni non capoluogo di provincia, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

VISTO l’art. 1 del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020, successivamente modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, in forza del quale – fino al 30/06/2023 - al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti procedono ad affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro; gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’[articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#).

RILEVATO che per il servizio di cui trattasi, non è attualmente esistente alcuna convenzione Consip S.p.A, e/o Agenzia Regionale Centrale Acquisti per la Lombardia, come da odierna consultazione dei siti web istituzionali *“acquistinretepa.it”* e *arca.regione.lombardia.it”* effettuata dallo scrivente Responsabile e pertanto, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999 e dell’art. 1 del DL. n. 95/2012, convertito in legge 07/08/2012 n. 135, risulta possibile e legittimo l’affidamento ad operatore economico autonomamente individuato dall’ente;

ATTESO che ai sensi dell’art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato da ultimo dall’art. 1 comma 130 della Legge n. 145 del 30/12/2018, gli enti locali sono tenuti, per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore ad € 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, a servirsi del mercato elettronico della p.a. ovvero di altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 comma 1 D.P.R. n. 207/2010;

VISTO il preventivo di spesa acquisito al protocollo comunale in data 12/10/2021 col n° 16687, richiesto dello scrivente responsabile, e prodotto dalla Ditta Mazza Alfredo, P.IVA. 02113240986 C.F. MZZLRD68L25B157X, pari ad Euro 4.200,00 oltre a Euro 924,00 per IVA all’aliquota vigente del 22%, per un totale di Euro 5.124,00;

ATTESO che l’appalto in oggetto viene affidato tramite il criterio del minor prezzo in quanto fornitura/servizio diretto di importo inferiore ad € 139.000,00 (art. 1 comma 2 lett. A del D.L. n. 76 del 16/07/2020, come modificato dal D.L. 77/2021);

RITENUTO di autorizzare l’affidamento alla ditta citata del servizio di che trattasi, motivando l’affidamento diretto con la circostanza che:

- l’importo del contratto è di valore inferiore alla soglia di € 75.000,00 entro la quale è normativamente consentito l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, come da normativa surriferita;
- ai sensi degli artt. 30 comma 1 e 36 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 l’affidamento di che trattasi risponde ai principi di:
  - economicità, in quanto i costi contrattuali risultano in linea con i prezzi medi di mercato e dunque adeguatamente convenienti sul piano contabile-finanziario ed il corrispettivo è comunque di entità modesta in termini assoluti;
  - efficacia e tempestività, in quanto l’affidamento diretto consente la rapida individuazione del contraente e pertanto la pronta esecuzione della fornitura/servizio, superando le inevitabili complicità di tipo procedimentale e temporale che deriverebbero da una selezione su gara;

- correttezza e proporzionalità, in quanto dato il valore modesto dell'appalto risultano prevalenti nella circostanza esigenze di speditezza dell'azione amministrativa, a fronte invece della opportunità e/o obbligatorietà del ricorso a procedure di natura comparativa allorchè i valori economici siano più significativi;
- non discriminazione, in quanto l'individuazione del fornitore è avvenuta esclusivamente sulla base delle valutazioni di efficacia ed opportunità di cui sopra e senza discriminazioni di carattere territoriale, economico o di qualsiasi altra natura;
- trasparenza e pubblicità, in quanto l'affidamento in argomento viene reso noto al pubblico tramite pubblicazione del presente provvedimento all'albo on-line e sulla sezione "Bandi di gara e contratti" di "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale dell'ente;

#### D E T E R M I N A

- di assumere determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento diretto dei lavori in premessa descritti alla ditta Mazza Alfredo, P.IVA. 02113240986 C.F. MZZLRD68L25B157X con sede in Via Xxiv Maggio 17 25080 - Magasa, ai sensi e per gli effetti art. 1 comma 2 lett. A del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020, successivamente modificato dall'art. 51 del D.L n. 77/2021;
- di individuare quale responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 il sottoscritto Responsabile del servizio;
- di assumere il seguente impegno di spesa, come da premesse, mediante imputazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023, competenza 2021, dando atto che sussiste la necessaria disponibilità:

Capitolo di PEG	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Conto Finanziario	Piano	Esercizio	Importo
8700	10	05	1	03	U.1.03.02.09.000		2021	<b>€ 5.124,00</b>

- di dare atto che l'esigibilità finale dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2021;
- di autorizzare la liquidazione a seguito di ricevimento fatture periodiche vistate dallo scrivente responsabile del servizio;
- di attestare la non sussistenza di conflitti di interesse per tutte le situazioni esaminate ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 ed alle disposizioni del codice di comportamento vigente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 BIANCO LUCA / INFOCERT SPA  
 (Sottoscrizione apposta digitalmente)